

**NORMATIVA CONCESSIONE AFFISSO**  
(Determinazione del Segretario Generale n. 798 del 19/06/2003)

**ART.1)** Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguere i prodotti nati ed allevati in Italia. Esso segue il nome di un cavallo proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.  
L'affisso è parte integrante del nome e deve perciò essere mantenuto per tutta la vita del cavallo senza poter essere tolto o modificato.  
L'U.N.I.R.E. preside alla concessione ed alla registrazione degli affissi.

**ART.2)** L'affisso può essere concesso a persona fisica ovvero a Ditta, Associazione o Società.  
Nella seconda eventualità, dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero, ove non sia richiesta l'iscrizione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

**ART.3)** Per presentare richiesta di concessione di affisso occorre che il richiedente risulti:  
a) proprietario di almeno tre fattrici viventi, iscritte al Registro riproduttori fattrici e stalloni.  
b) allevatore, negli ultimi dieci anni, di almeno sei puledri, iscritti al Registro supplementare puledri quale produzione selezionata, che dovranno risultare viventi al momento della presentazione della domanda.  
La domanda di concessione di affisso deve essere rivolta all'U.N.I.R.E. per iscritto e deve indicare:

- il nome dell'Affisso;
- l'indicazione delle tre fattrici di proprietà e dei sei puledri allevati con nome, anno di nascita e genealogia e dovrà essere accompagnata dal versamento di € 372,00 effettuato sul c/c postale n. 26698001 intestato all'U.N.I.R.E.

**ART.4)** Il nome dell'affisso non può superare i venti caratteri (comprese linee e spazi).  
Inoltre non possono essere richiesti:

1. affissi compresi nella lista internazionale dei nomi protetti;
2. nomi di personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
3. affissi somiglianti per ortografia o pronuncia ad altri già concessi;
4. iniziali o numeri dopo l'affisso;
5. affissi composti da iniziali o cifre;
6. affissi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi.

**ART.5)** La Concessione di un affisso decorre dalla data della domanda di concessione, ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti.

La concessione di un affisso è personale e vitalizia.

Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore se non *inter-vivos* ad un discendente in linea diretta del titolare previa domanda all'U.N.I.R.E., purché l'interessato dichiari di voler continuare nell'allevamento mantenendone le caratteristiche originarie.

In caso di morte del titolare dell'affisso la concessione decade e il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto.

A tal fine, gli eredi, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno indicare il nominativo di uno dei coeredi al quale potrà essere concesso

il diritto di subentrare nell'uso dell'Affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dichiari di volere continuare nell'allevamento.

**ART.6)** Nel caso di modifica o trasformazione del soggetto titolare dell'affisso, l'U.N.I.R.E. valuterà di volta in volta, sulla scorta della documentazione prodotta, se confermare o meno l'affisso in favore del nuovo soggetto.

**ART.7)** I cavalli importati in Italia e già iscritti in un Libro Genealogico straniero riconosciuto, conservano il loro affisso di origine. Il loro nome non potrà essere comunque accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario. E' in ogni caso sempre vietato attribuire un affisso ad un cavallo proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.

**ART.8)** Un cavallo non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della sua nascita.

**ART.9) E' facoltà dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico di sospendere o di revocare con provvedimento motivato la concessione di un affisso già autorizzato e di vietarne l'uso.**